

Proposta di legge del Consigliere Giacomo Leonelli recante:

“Bellezza e Qualità del territorio umbro”.

Relazione illustrativa.

Bellezza e qualità come nuovo modello di sviluppo per l’Umbria rappresenta la sfida ambiziosa che il Partito Democratico ha messo in campo dall'estate del 2017 attraverso un percorso a tappe territoriale e tematico.

Specifiche iniziative tematiche sono organizzate in diversi centri umbri al fine di raccogliere idee e proposte per sviluppare il progetto sulla bellezza e la qualità, declinato su quattro macro-temi: il paesaggio, la promozione, la riqualificazione, la cultura, a cui si è aggiunto quello sulle periferie. A Paciano si è trattato il tema del paesaggio, a Narni la promozione del territorio, a Trevi la cultura, a Gubbio la riqualificazione ed a Perugia le periferie.

È stato un percorso alla fine del quale il partito democratico si è fatto promotore di un progetto di legge che possa fare dell’Umbria un laboratorio nazionale e internazionale, nonché della bellezza e della qualità i perni di un nuovo modello di sviluppo economico, sociale e culturale per la regione.

In tema di Paesaggio c’è un enorme patrimonio da valorizzare. I quattro tavoli tematici di approfondimento organizzati a Paciano hanno riguardato il consumo di suolo e nuove forme di sviluppo, le opportunità offerte dall’Europa, il paesaggio come progetto condiviso tra cittadini e amministratori, la manutenzione del territorio.

Sono stati valutati di particolare importanza i temi del declassamento dei terreni edificabili, del consumo ma anche dell’uso del suolo, in particolare di quello agricolo; risorse importantissime per qualità delle coltivazioni e per come queste disegnano il paesaggio. Inoltre, occorre concentrarsi sulle demolizioni che consentano di riconsegnare aree urbane alla riprogettazione dei quartieri a vantaggio della qualità della vita, sull’archeologia industriale, sugli incentivi alle attività economiche che sfruttano in maniera controllata e sostenibile le aree boschive e ancora sulle misure dei piani per il paesaggio, prevedendo ampia partecipazione popolare alle scelte e di educazione al bello. Prevedere confini alla dimensione municipale in sede di programmazione dello sviluppo e misure volte alla diffusione della cultura della manutenzione rappresentano priorità ineludibili.

E’ necessario che ci sia una condivisione maggiore con la cittadinanza dello sforzo che le amministrazioni locali fanno per la manutenzione del territorio. Sul paesaggio è necessaria una politica di maggiore collaborazione e la strada che si deve adottare si basa su percorso comune con le istituzioni e sulla condivisione con i cittadini.

Tra le priorità va segnalata quella di rimettere in vita l’osservatorio nazionale sul paesaggio con lo scopo di confrontarsi con associazioni ambientaliste e di incidere sulle grandi politiche sul paesaggio per arrivare a pianificazioni omogenee; aggiornare i piani paesaggistici; in Umbria è stato messo in campo un lavoro importante, un percorso comune tra le istituzioni.

Riconoscere nella qualità e nella bellezza la chiave di volta di un nuovo paradigma per lo sviluppo rappresenta una sfida difficile ma possibile. È un progetto di mobilitazione sociale che consente di occuparsi dell’assetto del territorio in modo tale che esso racconti la storia del nostro territorio. Si tratta della stessa filosofia che ha animato la definizione del piano paesaggistico.

L'obiettivo consiste nello stimolare una coscienza collettiva per cui il paesaggio va soprattutto valorizzato oltre che conservato; non si tratta di un museo ma di uno spazio di vita in continua evoluzione. In questo senso diventa determinante una programmazione stringente legata in particolare alle regole sul consumo di suolo.

In una Regione ciclicamente colpita da eventi sismici in determinate fasce del proprio territorio ricorre costantemente come attuale il tema della “ripartenza”, che non significa solo ricostruzione di qualità sul piano della sicurezza e dell’inserimento nel territorio ma anche partecipazione delle comunità alla vita culturale dei territori.

Anche per questi motivi, le opere d'arte, i musei, le biblioteche, i piccoli teatri presenti nei centri minori devono diventare luoghi in cui si costruiscono politiche culturali ed ai quali si danno funzioni nuove che recuperino il loro originario ruolo.

Tutto ciò deve essere abbinato ad una adeguata spesa pubblica nel settore della cultura, che, invece, cala costantemente.

In un momento difficile per la difficoltà di reperire risorse, non è semplice spendere per mantenere strutture, per investire nella riconversione di edifici ed aree, per creare luoghi dove la comunità si incontra e si confronta. Parimenti difficile diventa quindi incentivare luoghi dove affrontare questa discussione, al di fuori di quelli istituzionali. Occorrono camere di compensazione per progetti complessivi e condivisi. Il contributo che questa proposta di legge vuole offrire va anche in questo senso.

La Regione, quale istituzione, è da sempre sensibile al tema della qualità degli interventi sul territorio. Per tutti si ricorda la legge n. 6/2010 di disciplina della promozione della qualità nella progettazione architettonica.

Il Titolo I racchiude i principi e le finalità perseguite dalla legge. Nella consapevolezza che i temi sui quali è caduto l’interesse di questa iniziativa sono già normati da parte delle Regioni, si è voluto rivisitare il quadro legislativo umbro legando in un’ottica integrata temi, materie e contesti pensati forse troppo spesso come compartimenti indipendenti.

Riportare all’attualità strumenti per poter intervenire con soluzioni efficaci rispetto a problemi sempre attuali, rappresenta, prima di tutto per noi attori e responsabili primi di ciò che accade, e, comunque, per tutti coloro che operano attraverso strumenti predisposti dalle amministrazioni pubbliche, un motivo per riflettere sull’attualità di certe scelte compiute nel passato, più recente e più lontano.

Il lavoro svolto si fonda su due direttrici principali. Da un lato si è voluto mettere a sistema gli strumenti esistenti, rendendo così più efficace l’intervento pubblico. Dall’altro si è scelto di intervenire, ove ritenuto necessario, con modifiche alle leggi esistenti e con nuove disposizioni di legge.

Il Titolo II del progetto di legge è dedicato agli strumenti del governo del territorio. In particolare vi è introdotta la carta della qualità urbana, che individua diversi regimi normativi di intervento:

areali, immobiliari e locali. Lo scopo consiste nell'individuare beni suscettibili di attenzione e di valorizzazione.

Viene poi presa in considerazione la pianificazione delle trasformazioni per gli ambiti in condizioni di degrado. Parallelamente a ciò, si cerca di effettuare il censimento degli edifici e delle aree dismessi, anche al fine di poter riutilizzare tali spazi evitando nuova cementificazione. Temi, questi, strettamente collegati al riuso urbano di particolari contesti.

Il Titolo III della proposta di legge riguarda il patrimonio artistico ed i settori culturali di qualità.

Si prevedono strumenti premiali – ad esempio - per le strutture museali e bibliotecarie che sanno innovare la propria offerta puntando al multimediale ed alle lingue straniere.

All'impresa creativa ed al marchio di qualità sono dedicate specifiche disposizioni. La proposta mira a offrire un sostegno economico e strutturale alle micro, piccole e medie imprese che operano nel settore dei beni e servizi culturali e artistici: dall'architettura all'audiovisivo, dai musei alla televisione, dal multimediale al design, dalla moda alla pubblicità.

Gli interventi vanno dall'erogazione di contributi a fondo perduto, alle misure per favorire l'accesso al credito; da alcune modalità alternative di finanziamento, alla promozione di strumenti di formazione professionale; dall'assistenza per le competenze gestionali, finanziarie e di marketing, alla promozione del *crowdfunding*. A questo scopo la Regione stanzierebbe risorse per la Creatività, mentre l'istituzione di un Consiglio della Creatività, composto da esperti nominati dal Presidente della Regione, fungerebbe da ponte tra l'amministrazione, il mondo dell'impresa e le varie professionalità culturali. Uno strumento prezioso, nel segno dell'ascolto e della proposta.

Sul versante della promozione del territorio è stata pensata l'istituzione del marchio di qualità regionale, già sperimentato in altre regioni. Un marchio a carattere collettivo per la promozione di prodotti e servizi che si caratterizzano per la spiccata tipicità locale e qualità realizzativa.

Il Titolo IV è dedicato alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale ed all'integrazione dei territori e dei centri abitati attraverso il sostegno a progetti comunali di integrazione e costituzione di reti.

Il Titolo V si occupa della riqualificazione di strutture (nei centri storici e nelle aree rurali) e di valorizzazione di attività artigianali e commerciali nei centri storici. Di particolare interesse la possibilità di utilizzare strutture dismesse o inutilizzate per la realizzazione di laboratori artigianali, anche ai fini di socializzazione e rivitalizzazione economica dei centri interessati.

RELAZIONE TECNICA

Gli interventi di cui alla presente proposta di legge trovano specifiche coperture finanziarie, individuate in apposito articolo, a valere sul bilancio della Regione 2019-2021.

Il Titolo II "Strumenti e competenze di governo del territorio" precisa norme e strumenti di pianificazione paesaggistica che trovano copertura nell'ambito della L.R. 1/2015 "Testo unico

Governo del territorio e materie correlate” e pertanto non dà luogo a ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Gli oneri derivanti dall’attuazione del Titolo III “Patrimonio artistico e settori culturali di qualità” è previsto, per l’anno 2019, uno stanziamento di Euro 100.000,00 che trova copertura nelle disponibilità della Missione 05 "Tutela e Valorizzazione dei Beni e delle Attività Culturali ", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico" del Bilancio regionale di previsione, in capitoli di spesa di nuova istituzione.

Per il finanziamento degli oneri derivanti dall’attuazione dagli articoli 9, 10, 16 e 17 della presente legge viene invece istituito un apposito “Fondo per la creatività” da iscriverne alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo I “Spese correnti” del bilancio regionale, che per l’anno 2019 ammonta ad Euro 500.000,00 che trova copertura negli stanziamenti del medesimo Programma di spesa.

TITOLO I - Disposizioni generali.

Art. 1 (Principi e finalità).

1. La Regione valorizza e promuove la bellezza del territorio e del paesaggio allo scopo di consentirne la fruizione generale e libera, in funzione del pieno sviluppo della persona anche nelle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità, e per la tutela dei valori e dell’identità culturale locale.

2. In attuazione dei principi generali dell’ordinamento dell’Unione europea e dei vincoli derivanti dalla normativa statale in materia di sicurezza, ambientale, paesaggistico-culturale, sanità, salute, igiene e dagli obblighi internazionali, la Regione attua le previsioni di cui al comma 1 attraverso:

- a) la disciplina gli interventi di riqualificazione, recupero e rigenerazione del patrimonio edilizio esistente e delle aree degradate, anche con la partecipazione delle comunità locali;
- b) la disciplina della qualità delle trasformazioni territoriali in ambito urbano e rurale e dell’individuazione dei detrattori del paesaggio;
- c) la valorizzazione e la protezione dei centri storici nonché di edifici, di insediamenti e contesti, anche non vincolati, costituenti patrimonio edilizio-architettonico della regione, qualificanti il tessuto culturale e insediativo delle città e dei centri abitativi, quali componenti storiche, artistiche, paesaggistiche e sociali identitarie dell’intera collettività;
- d) la valorizzazione e la protezione dei contenitori culturali, di percorsi turistici, dei centri abitati, delle attività tipiche in essi radicate ed in quelle nuove sviluppabili;
- e) la disciplina, nei limiti delle proprie competenze, dei procedimenti informati alla garanzia di interventi sul territorio che, salvaguardando le sue componenti naturali, paesaggistiche, storiche, culturali e socio-economiche e nel rispetto del minor consumo del suolo, siano proporzionati,

equi e sostenibili.

3. L'esercizio delle funzioni e degli interventi della Regione si ispira:

- a) alla trasparenza delle scelte, garantendo la partecipazione e il coinvolgimento attivo dei singoli e delle formazioni sociali;
- b) all'efficacia dell'azione amministrativa, semplificazione dei procedimenti e ricorso a moduli collaborativi, anche sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale di cui alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 16 (Disciplina dei rapporti tra l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali e l'azione di Comuni, Province, Regione, altri Enti Locali e Autonomie funzionali in ordine allo svolgimento di attività di interesse generale secondo i principi di sussidiarietà e semplificazione), favorendo la partecipazione e la responsabilità sociale di cittadini, singoli ed associati, delle famiglie, delle imprese e dei soggetti del terzo settore.

4. La Regione attua politiche di recupero di ambiti e situazioni di degrado che compromettono le peculiarità territoriali e culturali e che incidendo negativamente sulla qualità della vita delle popolazioni insediate. La Regione attua altresì una adeguata strategia di intervento per ovviare all'abbandono di aree marginali e per recuperare e valorizzare tradizioni, riti ed abitudini popolari che hanno prodotto segni ed identità culturali, storiche e sociali nel territorio regionale.

Art. 2 (Obiettivi).

La presente legge persegue gli obiettivi di valorizzazione e protezione della bellezza del territorio umbro attraverso:

- a) la riduzione progressiva di consumo del suolo, secondo i principi di cui all'articolo 2, della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (*Testo unico governo del territorio e materie correlate*);
- b) lo sviluppo del verde anche in sistema unitario di aree naturali, semi-naturali e agricole, con continuità territoriale in ambito periurbano;
- c) la conservazione ed il potenziamento dei servizi eco-sistemic;
- d) l'incentivazione di edilizia residenziale anche di carattere sociale, se collegata a progetti di riqualificazione degli edifici e di rigenerazione urbana;
- e) l'incentivazione alla riqualificazione di insediamenti produttivi strategici nel rispetto della normativa ambientale, demaniale e paesaggistico-culturale;
- f) la valorizzazione della qualità della progettazione, anche sulla base delle previsioni della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (*Disciplina della qualità nella progettazione architettonica*);
- g) il risanamento e la riqualificazione di aree degradate o depresse, per migliorarne la qualità e la sostenibilità, attraverso la valorizzazione ed il miglior utilizzo degli strumenti di cui ai Capi IV e V del Titolo III della l.r. 1/2015.

Titolo II – Strumenti e competenze di governo del territorio.

Capo I – Carta della qualità urbana.

Art. 3 (Carta della qualità urbana. Modificazioni alla l.r. 1/2015).

1. Alla Sezione I, del Capo I, del Titolo IV, della l.r. 1/2015, dopo l'articolo 80 è inserito il seguente:

“80-bis. Carta del paesaggio e della qualità urbana e territoriale.

1. In coerenza con gli strumenti di pianificazione paesaggistica di cui al Capo II, del Titolo I, la Carta della qualità urbana è strumento di gestione del territorio ed indica immobili ed aree urbane sottoposti ad uno speciale regime di attenzione e cura.

2. La Carta è approvata dalla Regione con apposita delibera di Giunta regionale e viene aggiornata con cadenza almeno biennale, anche sulla base delle informazioni fornite dai Comuni.

3. La Carta della qualità individua, anche su indicazione dei Comuni, tre tipologie di peculiari regimi normativi di uso e di intervento, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi della presente legge:

- a) regimi normativi areali, riguardanti porzioni di abitati o di zone non abitate;
- b) regimi normativi immobiliari, riguardanti singoli edifici o gruppi ristretti di edifici accomunati da caratteristiche similari;
- c) regimi normativi locali, relativi a beni materiali o immateriali diversi da quelli di cui ai punti che precedono.

4. Ai fini della redazione ed approvazione della Carta i Comuni individuano nello strumento urbanistico generale, con apposita variante, i beni suscettibili di attenzione e di valorizzazione ai sensi della presente legge.

5. L'individuazione che riguardi più immobili o aree di notevole superficie è effettuata mediante perimetrazione dell'intera maglia al cui interno i beni ricadano.

6. Nel caso in cui le aree ricadano nel territorio di più Comuni contermini del territorio regionale l'individuazione o la perimetrazione sono effettuate sulla base di intese tra i Comuni stessi, fatto salvo l'esercizio del potere sostitutivo della Regione in caso di mancata intesa.

7. I Comuni provvedono a trasmettere alla Regione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la delibera di ricognizione, individuazione e perimetrazione degli immobili e delle aree da sottoporre ai regimi normativi di cui ai commi 1 e 3, ed entro i successivi sessanta giorni dalla pubblicazione della delibera regionale di approvazione della Carta, la variante allo strumento urbanistico al fine della trascrizione nella Carta.

8. Decorso i termini previsti dal comma 7, senza che i Comuni abbiano inviato le delibere di loro competenza la Regione, previa diffida con assegnazione di un termine non superiore a trenta giorni e decorso infruttuoso di tale termine, esercita poteri sostitutivi anche a mezzo di un commissario *ad acta*.”.

Art. 4 (Competenze amministrative).

1. La Regione, le Province, i Comuni e loro Unioni esercitano le funzioni amministrative di governo

del territorio conferite ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 1/2015, assicurando il perseguimento degli obiettivi della presente legge, sulla base dei principi di legalità, di buon andamento, imparzialità, trasparenza e partecipazione e secondo criteri di responsabilità, economicità, efficacia e semplificazione dell'azione amministrativa.

Capo II – Pianificazione, valorizzazione e riqualificazione integrata.

Art. 5 (Pianificazione delle trasformazioni).

1. la Regione, attraverso gli strumenti della programmazione, negli ambiti d'intervento interessati da condizioni di degrado fisico, sociale, culturale, ambientale e paesaggistico, attua politiche di pianificazione delle trasformazioni ed individua adeguate modalità d'intervento, capaci di promuovere la valorizzazione, ripristino e riqualificazione dei territori urbani ed extraurbani attraverso piani e programmi volti alla:

- a) rigenerazione urbana e valorizzazione dei centri storici;
- b) riqualificazione delle periferie e delle aree agricole periurbane;
- c) riqualificazione paesaggistica e ambientale delle infrastrutture e degli spazi pubblici;
- d) manutenzione e riuso dell'edilizia e dei beni rurali;
- e) riqualificazione di aree produttive degradate;
- f) tutela e valorizzazione delle aree di attrazione naturale e delle biodiversità.

2. La Regione, altresì, eroga contributi finanziari in favore dei comuni i quali si attivano per la bonifica del suolo nel proprio territorio.

Art. 6 (I detrattori del paesaggio).

1. La Regione, al fine di perseguire le finalità di cui alla presente legge, sostiene i comuni affinché provvedano al censimento degli edifici esistenti e delle aree dismesse, non utilizzati o abbandonati, verificando se le previsioni urbanistiche che comportano consumo di suolo possano essere soddisfatte attraverso interventi di sottrazione e rigenerazione.

Art. 7 (Registro del consumo di suolo e riuso urbano).

1. La Regione istituisce un registro regionale del consumo di suolo che provvede ad aggiornare annualmente sulla base di apposite comunicazioni effettuate da parte dei comuni.

2. La Regione, sulla base delle risultanze che emergono dal registro di cui al comma 1, promuove il riuso urbano in particolari contesti dei territori comunali urbanizzati che presentano un grado di obsolescenza e di degrado costruttivo strutturale e ambientale tali da richiedere interventi organici di riqualificazione o sostituzione migliorando le dotazioni territoriali o ricucendo la frantumazione

dell'edificato esistente. Tale disciplina d'intervento contribuisce alla riduzione del consumo di suolo ed alla localizzazione di edilizia residenziale sociale.

3. Ai fini di cui al comma 2, sono incentivati progetti organici relativi a edifici, spazi pubblici e privati, basati sul riuso del suolo, sulla riqualificazione, sulla demolizione, sulla ricostruzione degli edifici esistenti, sulla realizzazione di aree verdi, aree pedonalizzate e in generale sul miglioramento della qualità della vita dei residenti.

Titolo III - Patrimonio artistico e settori culturali di qualità.

Capo I – Musei e biblioteche.

Art. 8 (Innovazione delle reti e sistemi museali e bibliotecari).

1. La Regione riconosce nel suo patrimonio artistico e museale un elemento identitario culturale fondante per la propria comunità e promuove politiche tese ad incentivarne la fruizione alle giovani generazioni, e ad altre categorie alle quali garantire condizioni di fruibilità agevolata.

2. La Regione, nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 12 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 24 (*Sistema museale regionale – Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali connessi*), adotta disposizioni regolamentari ai sensi dell'articolo 14 della stessa legge con le quali prevede meccanismi premiali alle strutture museali che sviluppano pratiche di promozione reciproca e si dotano di percorsi e materiali multimediali e multilingue.

3. La Regione, altresì, valorizza percorsi di collaborazione delle biblioteche comunali nell'ambito del Sistema bibliotecario documentato regionale (S.B.D.R.), individuando specifiche misure nel piano triennale e nel programma annuale di cui agli articoli 17 e 18 della legge regionale 3 maggio 1990, n. 37 (*Norme in materia di biblioteche, archivi storici, centri di documentazione, mediateche di Enti locali e di interesse locale*), in particolare se realizzati con l'utilizzo di tecnologie innovative che consentano ampie fruibilità ed accesso, anche da remoto.

4. La Regione promuove e sostiene la conoscenza del patrimonio culturale attraverso la gratuità nei musei regionali fino al venticinquesimo anno di età.

Capo II - Impresa creativa e marchio di qualità.

Art. 9 (Turismo culturale e artigianato artistico di qualità).

1. La Regione sostiene la creatività e la capacità d'innovazione dei giovani mediante l'accesso e la partecipazione alle più varie forme di cultura.

2. In particolare, la strategia regionale per la gioventù punta a:

- a) sostenere lo sviluppo della creatività tra i giovani;
- b) ampliare l'accesso alla cultura e agli strumenti atti a favorire la creatività;
- c) facilitare l'accesso alle nuove tecnologie in modo da dare alla creatività e alla capacità d'innovazione dei giovani la possibilità di esprimersi e risvegliare l'interesse per la cultura, le arti e le scienze;
- d) garantire l'accesso ad ambienti in cui i giovani possano sviluppare la loro creatività e i loro interessi;
- e) facilitare sinergie a lungo termine tra politiche e programmi in materia di cultura, istruzione, salute, integrazione, media, occupazione e gioventù, al fine di promuovere la creatività e la capacità d'innovazione;
- f) facilitare e sostenere i talenti e le capacità imprenditoriali dei giovani
- g) promuovere la conoscenza della cultura e del patrimonio culturale.

3. La Regione promuove e sostiene la nascita di *start up* giovanili nel settore dei servizi turistico-culturali al fine di sostenere le imprese giovanili che in maniera innovativa e creativa coniughino la promozione e la fruizione del patrimonio culturale con l'utilizzo delle nuove tecnologie del settore della *Information and Communication Technology* (ICT).

4. La Regione promuove e sostiene, altresì, la nascita di *start-up* giovanili nel settore del restauro e recupero architettonico e paesaggistico privilegiando, in particolare, le attività di impresa in grado di sviluppare l'artigianato artistico e la cura del verde di qualità che coniughi il recupero delle conoscenze tradizionali e l'impiego di nuove tecnologie e materiali, nell'ambito del restauro, del risanamento conservativo, del recupero e della manutenzione ordinaria e straordinaria, sia di edifici che di parchi e giardini di interesse storico e storico-artistico.

5. La Regione promuove e sostiene l'attività di apprendistato artigianale attraverso bandi ed incentivi che aiutino l'artigiano a diffondere il proprio know how.

6. Allo scopo di costruire un ponte tra l'amministrazione regionale e locale ed il mondo dell'impresa e le molteplici professionalità culturali, è istituito il Consiglio della creatività, composto da esperti dei settori culturali ed artistici, la cui composizione è definita da apposita deliberazione della Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

I componenti del consiglio operano a titolo gratuito.

Art. 10 (Marchio di qualità regionale).

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, per la tutela e promozione di quei prodotti del territorio che si caratterizzano per una spiccata tipicità locale e qualità realizzativa, (*promuove e*) valorizza la produzione dei prodotti artigianali, del settore culturale ed artistico, nonché la produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, agroalimentari, anche allo scopo di garantire, sotto il profilo qualitativo, una maggiore tutela dei consumatori.

2. Ai fini di cui al comma 1 è istituito un marchio di qualità collettivo del quale la Regione promuove la diffusione e l'adesione presso le imprese del territorio regionale.

3. La Giunta regionale è autorizzata a richiedere, ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale), la registrazione di un marchio di qualità a carattere collettivo. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale:

- a) determina le caratteristiche ideografiche del marchio;
- b) disciplina le modalità di concessione in uso del marchio stesso;
- c) disciplina i casi di sospensione, decadenza e revoca, della concessione del marchio.

4. La Giunta regionale, con successivi atti, individua, altresì, i prodotti da ammettere all'uso del marchio ed approva i relativi disciplinari di produzione, trasformazione e commercializzazione.

Titolo IV - Storia, tradizioni, luoghi sconosciuti, reti di promozione integrata.

Capo I - Valorizzazione del patrimonio storico-culturale.

Art. 11 (Contributi per interventi di valorizzazione del patrimonio storico-culturale).

1. La Regione, nell'ambito delle finalità previste all'articolo 1, e nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137*), favorisce il recupero, la valorizzazione e la promozione del patrimonio storico-culturale consistente in tradizioni, arti e mestieri radicati sul proprio territorio, riconoscendone l'importanza sul piano dell'attrattività dei relativi siti.

2. Gli interventi di cui al comma 1, possono riguardare beni immobili e mobili e consistono in iniziative:

- a) di studio, ricognizione e catalogazione di attività e siti caratterizzanti il patrimonio storico-culturale;
- b) di divulgazione e didattiche, anche attraverso l'organizzazione di laboratori, riqualificazione e al riuso dei beni, compatibili con esigenze di conservazione e di tutela;
- c) di realizzazione di itinerari culturali, di percorsi tematici e promozione turistico-culturale, **circuiti di trekking circolare.**
- d) di recupero della memoria storica e ricostruzione di vicende storiche relative al territorio regionale attraverso progetti dedicati;
- e) di valorizzazione, da parte di soggetti pubblici o privati, dei percorsi e delle relative strutture e beni, nonché di parchi tematici e altre strutture espositive, come musei, mostre permanenti, collezioni pubbliche o private, inclusa la realizzazione di prodotti multimediali, percorsi virtuali e sistemi di trasporto nei luoghi non accessibili con mezzi ordinari.

3. Fermo quanto previsto in relazione ai beni culturali dal D.Lgs. 42/2004, la Giunta regionale può erogare contributi nel rispetto delle norme europee, statali e regionali, secondo procedure, criteri e modalità di erogazione definiti dalla Giunta stessa con proprio atto.

Capo II – Promozione integrata, reti di città, centri abitati e luoghi non conosciuti.

Art. 12 (Promozione di percorsi turistici eco-sostenibili, parchi tematici e luoghi non conosciuti).

1. In coerenza con i principi e le finalità della legge 10 luglio 2017, n. 8 (Legislazione turistica regionale), il “documento triennale di indirizzo strategico sul turismo - Masterplan delle attività di promozione turistica e integrata” contiene strumenti di promozione e valorizzazione dei percorsi e degli itinerari tematici che interessano, in tutto o in parte, il territorio regionale e dei luoghi non conosciuti ritenuti di particolare pregio e caratterizzazione storico-artistici o paesaggistici, nonché incentivi per la realizzazione di parchi tematici attinenti alla storia ed alle tradizioni regionali. La promozione dei luoghi non conosciuti del territorio regionale ad elevato pregio e caratterizzazione storico-artistico e paesaggistico si basa su loro preventiva ed apposita mappatura.
2. La Regione, in particolare, favorisce l'intermodalità del trasporto ecologico incentivando la nascita di percorsi turistici integranti la mobilità pedonale, ciclistica, elettrica o ippica e dei necessari punti di incontro e scambio ad essa funzionali.
3. La promozione di percorsi turistici eco-sostenibili è perseguita anche attraverso bandi annuali che stabiliscono le modalità ed i criteri per l'erogazione di contributi.

Art. 13 (Reti di città e centri abitati).

1. La Regione riconosce e valorizza la realizzazione di progetti integrati tra i comuni finalizzati alla promozione del proprio territorio su temi culturali, ambientali, turistici e altri affini.
2. Progetti di potenziamento infrastrutturale finalizzato alla migliore connessione con i nodi urbani ed i principali poli funzionali, ideato in termini di sostenibilità ambientale, paesistica e sociale e di valorizzazione di servizi di interesse collettivo e spazi pubblici, anche con il contributo di soggetti pubblici e privati, sono destinatari di contributi finanziari da parte della Regione, la quale fornisce sostegno tecnico e logistico, garantendo la disponibilità di risorse umane e strumentali.

Titolo V - Riqualificazione e valorizzazione di attività nei centri storici.

Capo I - Riqualificazione nei centri storici e nelle aree rurali.

Art. 14 (Riqualificazione dei centri storici).

1. Al fine di promuovere la valorizzazione e la razionalizzazione del territorio regionale e di migliorarne le condizioni di vivibilità, garantendo uno sviluppo sostenibile e un equilibrato governo del territorio, in attuazione di quanto previsto dalla legge 6 ottobre 2017, n. 158 (Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il

recupero dei centri storici dei medesimi comuni), la Regione:

- a) promuove presso i piccoli comuni azioni volte al ripopolamento anche attraverso progetti sperimentali di incentivazione della residenzialità;
- b) promuove azioni dirette a favorire l'utilizzo dei beni delle amministrazioni pubbliche non occupati e non già finalizzati ad altri usi, per i quali, enti del Terzo settore che svolgono attività in ambito sociosanitario, socioeducativo e socioassistenziale, possono presentare istanza di comodato d'uso, nel rispetto della normativa statale in materia, al fine di utilizzare gli stessi immobili per le finalità statutarie ed in coerenza con i fabbisogni delle comunità locali;
- c) esercita funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di promuovere il recupero e la riqualificazione dei centri storici, attraverso l'azione sinergica dei diversi soggetti istituzionali, sociali ed economici presenti nel territorio regionale, anche in relazione agli interventi integrati pubblici e privati di cui all'articolo 4, comma 2, della l. 158/2017.

d) La Regione promuove un protocollo d'intesa tra comuni fino a cinquemila abitanti ed istituisce una graduatoria per la promozione del paesaggio, la valorizzazione dei beni culturali e favorisce, attraverso la defiscalizzazione, le realtà commerciali che investono in questi piccoli comuni.

Art. 15 (Riqualificazione dell'edificato nelle aree rurali).

1. La promozione della bellezza, intesa come qualità urbanistica, del paesaggio, urbana e del costruito, è uno dei principi ispiratori delle politiche regionali e territoriali.
2. In armonia con le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate), al fine di limitare il consumo di suolo e favorire il miglioramento della qualità ambientale, paesaggistica e architettonica del tessuto edificato, la Regione promuove interventi di riuso e riqualificazione dei manufatti edilizi esistenti nello spazio rurale, delimitati da tamponamenti individuati a catasto terreni o edilizio urbano e utilizzati a servizio delle attività agricole o per funzioni accessorie della residenza o di altre attività economiche considerate compatibili con la destinazione residenziale dai vigenti regolamenti e dalle norme di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti, promuovendo l'utilizzo di soluzioni tecniche finalizzate alla tutela dell'ambiente, dello sviluppo sostenibile e del risparmio energetico o che prevedano l'utilizzo di materiali ecocompatibili o comunque a ridotto impatto ambientale.

Capo II – Artigianato e commercio nei centri storici.

Art. 16 (Aree artigianali all'interno dei centri storici. Laboratori hi-tech).

1. La Regione promuove, previo protocollo d'intesa con i Comuni interessati, nonché con le associazioni di categoria e di impresa, con le associazioni culturali e cooperative del territorio, secondo un progetto organico ed integrato di valorizzazione turistica, culturale ed economica, la creazione di aree artigianali che si caratterizzano come luoghi della produzione e commercializzazione, prevedendo interventi volti a favorire la permanenza sul territorio delle

botteghe artigiane storiche nonché diretti ad incentivare la realizzazione di laboratori di fabbricazione digitale, che permettano di sviluppare idee innovative e di realizzare prodotti altamente personalizzati e creativi attraverso le nuove tecnologie digitali.

2. Sulla base degli accordi raggiunti nel protocollo d'intesa, i soggetti di cui al comma 1 possono concedere, in comodato d'uso o comunque a titolo agevolato, alle imprese, singole o aggregate o a enti riconosciuti, gli immobili disponibili, inutilizzati o dismessi, per realizzare laboratori artigiani, anche quali nuovi luoghi di lavoro e socializzazione, ai fini dello sviluppo e della rivitalizzazione economica e sociale dei territori e dei centri urbani.

Art. 17 (Artigianato digitale).

1. La Regione sostiene progetti rivolti a valorizzare la creatività, i saperi e le abilità dell'artigianato tradizionale attraverso le nuove tecnologie digitali al fine di sviluppare la produzione digitale, di favorire le iniziative volte all'ideazione, alla progettazione e alla realizzazione di prodotti creativi e di qualità, nonché per creare sinergie tra le imprese per diffondere la cultura digitale al fine di elevare competenze e conoscenze tecnologiche.

Titolo VI – Norme finali.

Art. 18 (Aiuti di Stato).

1. Le provvidenze di cui alla presente legge sono concesse nel rispetto della normativa europea relativa agli aiuti di Stato ed in particolare nel rispetto del regolamento (UE) del Consiglio n. 2015/1589 del 13 luglio 2015 sull'applicazione dell'articolo 108 del trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

Art. 19 (Modificazioni a leggi regionali).

1. Dopo la lettera h), dell'articolo 12 della l.r. 24/2003, è inserita la seguente:

“h-bis) sviluppo di percorsi e materiali multimediali e multilingue.

2. Dopo la lettera m), dell'articolo 20 della l.r. 37/1990, è inserita la seguente:

“m-bis) progetti di collaborazione tra comuni della Regione che consentano una più ampia fruibilità dei materiali attraverso l'utilizzo di tecnologie innovative.

3. Dopo la lettera h), del comma 2, dell'articolo 6 della l.r. 8/2017, è inserita la seguente:

“h-bis) strumenti di promozione e valorizzazione dei percorsi e degli itinerari tematici, con particolare riguardo agli itinerari turistici eco-sostenibili, e della mappatura dei luoghi non conosciuti ritenuti di particolare pregio e caratterizzazione storico-artistica o paesaggistico.”.

Art. 20 (Norma finanziaria).

1. Per il finanziamento degli oneri derivanti dall’attuazione dagli articoli 9, 10, 16 e 17 della presente legge è istituito il “Fondo per la creatività” da iscrivere alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo I “Spese correnti” del bilancio regionale.

2. Per l’anno 2019, la spesa di cui al comma 1, quantificata in Euro 500.000,00 trova copertura sugli stanziamenti per le spese di iscritte alla Missione 14 Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo I “Spese correnti” del bilancio regionale di previsione.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 8 e 11, quantificabili per l'anno 2019 in Euro 100.000,00, si provvede nell'ambito della Missione 05 "Tutela e Valorizzazione dei Beni e delle Attività Culturali ", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico" del Bilancio regionale di previsione, nei capitoli di spesa di nuova istituzione appositamente destinati.

4. Per gli esercizi finanziari successivi le spese di cui ai commi 2 e 3 trovano copertura nei limiti delle risorse stanziare annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Perugia 27/12/2018

Il consigliere regionale

Giacomo Leonelli

Perugia 27/12/2018

Alla Presidente dell'Assemblea legislativa
Donatella Porzi

Proposta di Legge

Oggetto: “Bellezza e Qualità del territorio umbro”.

Ai sensi del Regolamento interno si trasmette l'atto indicato in oggetto.

Cordiali saluti

Il Consigliere

Giacomo Leonelli